



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000058

del 07 MAG. 2019

OGGETTO: *Controversia Eredi AMATO/ VILLA TORRI HOSPITAL /ARNAS – Corresponsione spese legali recuperate a seguito di condanna parte avversa*

U.O. PROPONENTE	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO
<p>SERVIZIO LEGALE</p> <p>Proposta n.3 del 2.5.2019</p> <p></p> <p>Il Responsabile procedimento</p> <p>Il Direttore dell'U.O. S.Legale Avv. Caterina Rizzotto</p> 	<p>ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato (Euro) _____</p> <p>Budget già utilizzato (euro) _____</p> <p>Costo presente atto (Euro) _____</p> <p>Disponibilità residua di budget (Euro) _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa Rosaria Di Fresco</p> <p>-----</p> <p>-----</p>

L'anno duemiladiciannove, il giorno 07 del mese di Maggio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 4.04.2019, insediatosi nelle funzioni a far data dal 16.04.2019, giusta deliberazione n.1 del 16.04.2019, assistito da Dr. A. A. A. A. A. A. quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

Il Responsabile dell'U.O. Servizio Legale, Avv. Caterina Rizzotto

PREMESSO:

- che quattro eredi del sig. Giacomo Nicola AMATO hanno promosso un giudizio, portante il numero di R.G. 16265/2016, nei confronti di VILLA TORRI HOSPITAL s.r.l., teso ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla morte del loro congiunto che essi ritenevano riconducibile ad un intervento di asportazione di ernia discale eseguito presso detta struttura in data 21.1.2014;
- che la predetta Casa di Cura convenuta ha chiesto ed ottenuto, tra l'altro, la chiamata in garanzia di questa Azienda dalla quale, appunto, pretendeva di essere manlevata, ritenendo che la causazione dell'evento fosse da ascrivere alla imperita condotta dei sanitari dell'ARNAS che lo ebbero successivamente in cura e lo operarono di idrocefalo;

PRESO ATTO che la controversia è stata interamente gestita, anche in virtù del mandato disgiunto, sin dalla fase di studio, dall'Avv.to Caterina RIZZOTTO che, tra l'altro, con apposita comparsa di costituzione e risposta ha argomentato in ordine alla legittimità dell'operato aziendale;

DATO ATTO che il Tribunale adito, con sentenza n.20989 del 29.11.2018, (DOC.1) ha, per un verso accolto la domanda attorea nei confronti di VILLA TORRI HOSPITAL ritenendola la sola responsabile nella causazione dell'evento dedotto in lite, per altro verso rigettato le domanda avanzate da detta Casa di Cura nei confronti di questa Azienda condannandola anche al pagamento in suo favore delle spese di lite liquidate in << € 10.000 per competenze oltre iva, cp,a e spese generali >>.

PRESO ATTO:

- ◆ che la casa di cura soccombente, intimata al pagamento delle spese di lite in favore di ARNAS, ha onorato il suo debito, corrispondendole la somma complessiva di € 11.960,00 a mezzo bonifico bancario di pari importo;
- ◆ che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzare l'U.O.C Economico-Finanziario ad iscrivere tale credito in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- ◆ che trattasi di "credito/privato per rimborsi vari", portante il "codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi" - Esercizio 2018 – Gestione Istituzionale;

VISTO il "Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali" - adottato con deliberazione n.42 del 20.1.2016 previa approvazione da parte delle OO.SS. nel corso dell'incontro del 31.12.2015 - e la sua operatività come fissata anche dall'art.8;

RITENUTO:

- ✓ che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett.a);



- ✓ che il proponente assevera l'osservanza ed il rispetto dei criteri che abilitano al riparto quali fissati dal comma 1 dell'art.5;
- ✓ che la Direzione Aziendale, con l'atto deliberativo n.58 del 18.1.2018, non ha inteso conferire alcuna delega al Responsabile dell'U.O Affari Legali, quale articolazione semplice, così che il presente atto è stato sottoposto all'approvazione del Direttore Generale nella forma, appunto, della deliberazione;

CONSIDERATO che, giusta art.2 del pluricitato regolamento, l'assegnazione del contenzioso è stata disposta dal Responsabile dell'U.O Affari legali in suo favore; sua è stata, infatti, l'intera gestione della controversia come attesta (DOC.2) l'Avv. Francesco PALMA che, quindi, conseguentemente, ha dichiarato di non aver diritto a compenso alcuno;

CONSIDERATO che con le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art.4 del citato regolamento viene contemplato che la misura dei compensi coincide con << *quelli liquidati dall'autorità giudiziaria, previo loro recupero* >>, e che il loro riparto avvenga come segue: il << *95% agli avvocati patrocinanti la lite* >> e il rimanente << *5% [venga] riversato nel bilancio dell'amministrazione* >>;

CONSIDERATO, altresì, che essendosi svolta la controversia innanzi al Tribunale Civile di Bologna, ci si è avvalsi di un legale domiciliatario in loco, nella persona dell'Avv. Marcella GIULIANTI, che, per l'attività prestata ha chiesto ed ottenuto da questa azienda la somma complessiva di € 2.212.60; e ciò giusta atti deliberativi n.1173/2017 e 473/2019, rispettivamente di pagamento di acconto e saldo;

RITENUTO di decurtare tale esborso (di € 2.212,60) sostenuto dall'azienda dalla somma destinata al riparto sottraendolo, pertanto, alle € 11.960,00 corrisposte dalla soccombente VILLA TORRI HOSPITAL giusta disposto giudiziale;

DATO ATTO, pertanto, che la rimanente somma di € 9.747,40 (€ 11.960,00 – 2.212,60) sia così ripartita:

- ➔ € 487,37, ossia il 5% vanno riversate sul bilancio dell'azienda giusta previsioni regolamentari dianzi citate;
- ➔ la residua somma di € 9.260,03, spetta all'avvocato RIZZOTTO, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravante sul dipendente;

RAVVISATA l'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l'interesse privato del predisponente la presente proposta di delibera e l'interesse del medesimo all'adozione ed alla conseguente percezione della c.d. propina; le articolate e compiute ragioni a sostegno sono diffusamente illustrate nella nota del 28.3.2019 (che si allega quale DOC.3) stilata dal Servizio Legale in riscontro ad una missiva del 27.3.2019 (DOC.4) a firma del Direttore Amministrativo del tempo;



DATO ATTO della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE di

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

1) DARE ATTO:

- che quattro eredi del sig. Giacomo Nicola Amato hanno promosso un giudizio, portante il numero di R.G. 16265/2016, nei confronti di VILLA TORRI HOSPITAL s.r.l., teso ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla morte del loro congiunto, che essi ritenevano riconducibile ad un intervento di asportazione di ernia discale eseguito presso detta struttura in data 21.1.2014;
- che la predetta Casa di Cura convenuta ha chiesto ed ottenuto, tra l'altro, la chiamata in garanzia di questa Azienda dalla quale, appunto, pretendeva di essere manlevata, ritenendo che la causazione dell'evento fosse da ascrivere alla imperita condotta dei sanitari dell'ARNAS che lo ebbero successivamente in cura e lo operarono di idrocefalo;
- ◆ che la controversia è stata interamente gestita dall'Avv.to Caterina Rizzotto che, tra l'altro, con apposita comparsa di costituzione e risposta ha argomentato in ordine alla legittimità dell'operato aziendale;
- ◆ che il Tribunale adito, con sentenza n.20989 del 29.11.2018, ha, per un verso accolto la domanda attorea nei confronti di VILLA TORRI HOSPITAL ritenendola la sola responsabile nella causazione dell'evento dedotto in lite, per altro verso rigettato le domanda avanzate da detta casa di cura nei confronti di questa Azienda condannandola anche al pagamento in suo favore delle spese di lite liquidate in << € 10.000 per competenze oltre iva, cp,a e spese generali >>;

2) DARE ATTO, altresì,:

- a) che la soccombente VILLA TORRI HOSPITAL intimata al pagamento delle spese di lite in favore di ARNAS, ha onorato il suo debito, corrispondendole la somma complessiva di € 11.960,00 a mezzo bonifico bancario di pari importo;
- b) che giusta art.2 del pluricitato regolamento, l'assegnazione del contenzioso è stata disposta dal Responsabile dell'U.O Affari legali in suo favore; sua è stata, infatti, l'intera gestione della controversia come attesta e dichiara il Responsabile del Procedimento, Avv. Francesco Palma che, quindi, conseguentemente, ha dichiarato di non aver diritto a compenso alcuno;
- c) che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett.a) del citato regolamento;
- d) che il Servizio Legale ha diffusamente argomentato in ordine alla insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l'interesse privato del predisponente la presente proposta di delibera e l'interesse del medesimo all'adozione ed alla conseguente percezione della c.d. propina;
- e) che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzare l'U.O.C Economico-Finanziario ad iscrivere tale credito in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;



f) che trattasi di "credito/privato per rimborsi vari", portante il "codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi" - Esercizio 2018 – Gestione Istituzionale;

3) AUTORIZZARE l'U.O.C. Economico-Finanziario:

- ◆ ad iscrivere il superiore credito di € 11.960,00 in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- ◆ emettere, successivamente, la reversale di incasso, ossia il documento di regolarizzazione del "sospeso in entrata" emesso dal Cassiere Aziendale;

4) TRASMETTERE, quindi, copia del presente provvedimento all'U.O.C Economico Finanziario perché curi gli adempimenti suoi propri;

5) DISPORRE:


- ✓ che sul bilancio aziendale vadano riversate sia € 2.212,60 sborsate dall'azienda per remunerare l'attività del domiciliatario incaricato, sia € 487,37, quale 5% della rimanente somma di € 9.747,40 recuperata dalla soccombente;
- ✓ che la restante somma di € 9.260,03 da nettare sia dei contributi a carico del datore che degli oneri contributivi a carico del lavoratore, venga attribuita, all'Avvocato Caterina Rizzotto;

6) DARE MANDATO all'U.O.C Risorse Umane di curare gli incombenti necessari affinché **siano corrisposte € 9.260,03 in favore dell'Avv. Caterina Rizzotto da nettare di tutti gli oneri contributivi**; e ciò tramite versamento sul conto corrente ove ordinariamente le vengono canalizzati gli emolumenti mensili;

7) TRASMETTERE, pertanto, copia del presente provvedimento anche all'U.O.C Risorse Umane perché curi gli adempimenti consequenziali suoi propri;

8) DICHIARARE i documenti contrassegnati con i numeri 1, 2, 3 e 4 parte integrante del presente atto.

Il Responsabile dell'U.O Servizio Legale
Avv. Caterina Rizzotto



Sul presente atto viene espresso

parere _____ favorevole _____ dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

parere _____ favorevole _____

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE


- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante

Il Collaboratore Amministrativo Prof. la Esperto
(Dr. ~~Antonio A. ~~Alidici~~~~)



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 12 MAG. 2019 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
 Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 22 MAG. 2019

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
